

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2013

Adottato con Decreto direttoriale e presidenziale n. 10 del 22 aprile 2013

Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29 giugno 2026

Adottato con modifiche con Decreto del Presidente e del Direttore n. 10 del 15 luglio 2026

Articolo 1 - Indizione delle elezioni.

Le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico del Conservatoire de la Vallée d'Aoste, di cui all'Art. 15 dello Statuto, sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, si scorre la graduatoria valida per il triennio del mandato così come stilata dalla Commissione elettorale di cui all'art. 4 del Regolamento per le elezioni del Consiglio Accademico o, in caso di esaurimento della stessa, vengono indette entro trenta giorni le elezioni suppletive. La sostituzione degli studenti componenti del Consiglio avviene mediante il subentro automatico del primo dei non eletti.

In caso di dimissione contemporanea della maggioranza dei membri, è necessario indire nuove elezioni entro trenta giorni dalla data di decadenza dell'organo.

Articolo 2 – Elettorato attivo.

L'elettorato attivo dei membri del Consiglio Accademico è riservato ai docenti di prima e seconda fascia, in servizio presso il Conservatoire de la Vallée d'Aoste:

- a) Con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) Con contratto di lavoro a tempo determinato con supplenza annuale su posti in organico disponibili e/o vacanti.

L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione Elettorale di cui al successivo Art. 4, entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno

della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 3 --- Elettorato passivo e presentazione delle candidature.

Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 dello Statuto, possono concorrere all'elezione per il Consiglio Accademico del Conservatoire de la Vallée d'Aoste i docenti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere in servizio presso il Conservatoire de la Vallée d'Aoste
- b) Avere un'anzianità di servizio con contratto a tempo indeterminato di almeno cinque anni presso il Conservatoire stesso;
- c) Non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- d) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti all'esercizio delle proprie funzioni salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione Elettorale per il tramite della segreteria del Conservatoire de la Vallée d'Aoste entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, o spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante) o per Posta Elettronica Certificata (PEC) personale e nominativa dell'interessato. In allegato alla candidatura devono presentare un'attestazione personale relativa al possesso dei requisiti richiesti.

Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente regolamento. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato entro il giorno precedente l'inizio delle procedure di voto, mediante comunicazione scritta dell'interessato alla Commissione Elettorale che ne informa l'elettorato con comunicazione affissa all'albo.

La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'Albo del Conservatoire de la Vallée d'Aoste, a cura della Commissione Elettorale, entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi tre giorni la Commissione deciderà sul reclamo.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, in sede di riunione del Collegio dei professori, ciascun docente può illustrare la propria candidatura.

Articolo 4 – Commissione elettorale.

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei professori e nominata dal Direttore con decreto. La Commissione è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra i docenti confermati con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il Conservatoire de la Vallée d'Aoste. La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; si avvale della consulenza e del supporto del personale amministrativo.

La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto.

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.

I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.

Articolo 5 – Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente del Seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore a quattro.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione Elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti, e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili.

La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

Articolo 6 – Modalità di elezione

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto della maggiore anzianità di servizio presso il Conservatoire de la Vallée d'Aoste o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 7 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio elettorale redige il relativo verbale.

Articolo 8 – Reclami

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati reclami alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 9 – Pubblicazione dei risultati delle elezioni.

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

Articolo 10 – Nomina del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore in carica.

Articolo 11 – Incompatibilità

Ai sensi dell'Art. 37 dello Statuto non possono far parte del Consiglio Accademico i componenti della R.S.U. del Conservatoire de la Vallée d'Aoste e i rappresentanti sindacali.

Non possono altresì far parte del Consiglio Accademico, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 – Decadenza

Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3 ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità.

Articolo 13 – Norme finali

Il presente Regolamento fa parte dei Regolamenti interni del Conservatoire di cui all'Articolo 30 dello Statuto.